

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**Doc. LII-bis  
n. 15**

## RELAZIONE

**SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E  
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE**

(Anno 2006)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato  
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente per la regione  
SICILIA**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 5 febbraio 2007**  
—————





## **Il Garante del Contribuente per la Sicilia**

### **RELAZIONE SUI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI IN SICILIA DURANTE L'ANNO 2006.**

#### **1. PREMESSA**

La presente relazione viene redatta ai sensi del disposto di cui al comma 13 bis dell'art.13 della Legge 27/7/2000 n.212 e dell'art.94 della Legge 289/2002 e riguarda i rapporti tra Fisco e Contribuenti durante l'anno 2006, periodo in cui l'attenzione dei contribuenti, dell'opinione pubblica e degli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria è risultata maggiore rispetto al passato, sicuramente anche per la maggiore informazione di cui l'attività del Garante è stata oggetto.

#### **2. AUTONOMIA GESTIONALE**

Sembra utile premettere e ribadire le difficoltà che l'ufficio del Garante incontra nello svolgimento della propria attività istituzionale a causa degli innumerevoli problemi logistici che derivano dalla sua dipendenza, ai fini gestionali, dalla Direzione Regionale delle Entrate.

Sussiste quindi, l'esigenza di venire in possesso delle risorse umane e materiali indispensabili al fine di svolgere l'attività istituzionale in maniera efficiente.

In Sicilia, per la verità, non è mancata la collaborazione della cennata Direzione Regionale.

E' di tutta evidenza, tuttavia, che la dipendenza dall'Agenzia delle Entrate per l'acquisizione dei beni strumentali ovvero per

l'effettuazione delle piccole spese di normale gestione dell'attività (cancelleria, piccole manutenzioni, qualche libro di aggiornamento, ecc.), ostacola di fatto il lavoro e sostanzialmente lo limita e lo mortifica.

C'è da dire, peraltro, più in generale, che la detta dipendenza logica dall'Agenzia delle Entrate regionale può dar luogo ad un'altra forma di dipendenza che, nonostante il clima di reciproca collaborazione cui entrambi gli Enti mirano e che comunque - come già detto - oggi caratterizza il rapporto e di fatto, confligge con l'autonomia assoluta del Garante che, proprio in funzione dell'"oggettività" della Pubblica Amministrazione (principio portante della funzione di attuazione delle finalità che l'Autorità si prefigge), deve essere evidentemente libero nelle sue valutazioni e scevro da ogni condizionamento, anche psicologico, al fine di una serena tutela dei valori sostanziali spesso non soddisfatti dai tradizionali apparati amministrativi.

E' necessario, quindi, che venga attribuita agli uffici del Garante una autonomia gestionale, ferma restando la collocazione funzionale dei suoi uffici nell'ambito del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e Finanze.

### 3. POTERI

Va premesso che il Garante del Contribuente è una delle Autorità Amministrative esistenti nel nostro Paese che, caratterizzate dalla assoluta imparzialità dal potere politico e dall'apparato amministrativo e governativo, svolgono funzioni di **garanzia** o di **regolamento** e comunque di **tutela** di interessi costituzionalmente rilevanti.

Le autorità indipendenti, invero, si inseriscono nel quadro del nuovo Diritto Amministrativo.

Si tratta di organismi pubblici dotati del carattere di **terzietà** e di **neutralità** che li porta a collocarsi indubbiamente tra le figure giuridiche che operano nell'ambito dello Stato-Comunità. I caratteri di imparzialità e di neutralità servono a far svolgere pienamente la funzione di accertamento e di qualificazione di fatti, di atti e comportamenti leciti, illeciti o illegittimi nel settore alla cui regolazione o garanzia l'Autorità è preposta. Quindi essi debbono necessariamente essere forniti di quell'autonomia organizzativa che ne renda più completo il funzionamento.

Dalla natura giuridica delle Autorità stesse discendono anche quei **poteri** ispettivi (o di indagine, accessi, ecc...) che la legge istitutiva del Garante prevede e quelli **giustiziali** (ovviamente non giurisdizionali) tassativamente previsti nel campo tributario, oltre che quelli di sollecitazione e ciò al fine di risolvere le questioni di legalità e di legittimazione.

Sul piano dell'inquadramento costituzionale le Autorità indipendenti svolgono la loro funzione che va qualificata **tutoria** e, in un certo senso, di attività anche di controllo di natura tecnica. I loro provvedimenti difatti sono impugnabili davanti la Giurisdizione Amministrativa essendo essi provvedimenti amministrativi e, ove si pensasse diversamente, si incorrerebbe in un contrasto evidente con i principi di cui agli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione.

In definitiva, la funzione delle Autorità Amministrative indipendenti, cosiddetta di garanzia, è sindacabile ai sensi dell'art. 4 della legge 205 del 2000, che mira all'attuazione di un processo amministrativo accelerato anche per quanto attiene ai provvedimenti adottati dalle dette Autorità.

Ciò esclude in senso radicale il dubbio che il Garante del contribuente possa confondersi con i Difensori Civici comunali, provinciali e regionali o con altre Autorità.

Ciò premesso, si osserva che la questione concernente i *"poteri"* del Garante è certamente una delle più importanti e dibattute e conseguentemente poste più volte da questo ufficio in evidenza.

Invero, nonostante l'art.13 della legge 212/2000 preveda una serie di poteri (di stimolo, iniziativa, raccomandazione ed accesso), di fatto questi non sono concretamente percepibili e comunque sufficienti a rendere più incisiva l'attività del Collegio stante che la normativa è piuttosto generica.

Vero è che l'autorevolezza della istituzione dipende principalmente dal prestigio che, con la loro preparazione e cultura, godono i componenti di essa, ma allorquando al di là della possibilità della segnalazione al Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate o al Comandante Regionale della Guardia di Finanza dei casi suscettibili di provvedimento disciplinare, non sono previste espressamente dalla legge sanzioni (o strumenti validi) per ottenere la corretta applicazione delle disposizioni legislative, per la qualcosa è possibile che qualche dipendente "troppo zelante" dell'Amministrazione Finanziaria non presti l'attenzione e la collaborazione richieste.

C'è da dire, comunque, che sono ormai molto rari i casi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni previsto dal 6<sup>^</sup> comma dell'art.13 da parte degli uffici finanziari sugli interpelli ad essi comunicati.

E' importante, a questo punto, sottolineare che è stato sempre evidenziato come il perseguimento della garanzia di legalità da parte del Garante non costituisca assolutamente sovrapposizione di attività di controllo (rispetto a quelle istituzionali già esistenti all'interno ed all'esterno di ogni Organo impositore), bensì di opportuno confronto nell'interesse di quella trasparenza che deve essere alla base dell'attività di imposizione di tributi.

Quelle previste dall'articolo 13, infatti, nonostante l'elencazione delle diverse ipotesi di intervento e dei poteri affidati dalla legge (dal 6<sup>^</sup> all'11<sup>^</sup> comma), rappresentano attività che si pongono essenzialmente come pratica collaborazione con l'Amministrazione fiscale, considerato che, attraverso le segnalazioni ricevute o le iniziative intraprese, proprio queste attività possono fare emergere situazioni, magari talvolta sconosciute al responsabile dell'ufficio finanziario, tali da recare grave pregiudizio ai cittadini e quindi da vanificare in questo modo gli sforzi della Pubblica Amministrazione nel campo della *trasparenza*, della efficacia e della *efficienza amministrativa*.

E', pertanto sotto questo profilo che va considerata ogni attività del Garante, ed in particolare di questo Collegio il quale ha ribadito tale concetto nel corso di una riunione che si è tenuta presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Nell'ottica della collaborazione, quindi, il Garante del Contribuente dovrebbe ricevere dalla totalità dei responsabili degli uffici ogni possibile ausilio, non solo evadendo tempestivamente tutte le richieste pervenute al Collegio, ma anche e principalmente, offrendo concretamente ogni possibile collaborazione al fine di accertare la realtà dei fatti e la tutela dei diritti del contribuente.

Ma se manca questa collaborazione, la legge attualmente non fornisce alcuno strumento idoneo per l'ottenimento di quanto richiesto agli uffici della Pubblica Amministrazione fiscale.

Sui "poteri", quindi, una migliore regolamentazione legislativa sarebbe oltremodo opportuna e urgente al riguardo.

In attesa dell'intervento legislativo, comunque, sarebbe veramente utile un intervento amministrativo, da parte del Ministero dell'Economia e Finanze o delle Agenzia fiscali, finalizzato a chiarire agli uffici

impositori le esposte funzioni del Garante, assolutamente non conflittuali, bensì di ausilio per il comune obiettivo di legalità, sensibilizzandoli ai fini della necessaria concreta collaborazione reciproca.

#### 4. AUTONOMIA E RELATIVO ORGANO DI GARANZIA

Strettamente connessa alla problematica dei poteri, è, ad avviso di questo Ufficio, la questione riguardante l'istituzione di un Organo di Garanzia dell'autonomia dei Garanti del Contribuente e ciò per i seguenti motivi.

Con tale Organo andrebbero meglio valutate in maniera collegiale le proposte avanzate dai Garanti Regionali evitando così talune iniziative del Comitato Esecutivo cui poi si è attribuita la qualifica di "Organizzazione Nazionale del Garante" che sembra inidoneo alla soluzione di tanti problemi di fondo.

Si auspica pertanto, che possano al più presto trovare accoglimento le proposte di legge ripresentate, su impulso di questa Presidenza, al Senato e alla Camera dei Deputati che, tra l'altro, prevedono l'istituzione del ***Consiglio Nazionale dell'Autorità Amministrativa autonoma ed indipendente Garante del Contribuente***, con poteri che riguardano non solo la migliore attuazione delle disposizioni previste dalla Legge 212/2000 attraverso la visione globale delle problematiche inerenti ai diritti dei contribuenti in tutto il territorio nazionale, ma anche con poteri volti a potenziare l'organizzazione dell'attività dei "Garanti" regionali e, principalmente, finalizzati a migliorare il prestigio della figura del Garante stesso, onde attribuirgli maggiore autorevolezza e quindi maggiore fruizione da parte dei cittadini.

Al Consiglio Nazionale, inoltre, dovrebbero essere demandate dai Garanti territorialmente competenti le questioni relative alle eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla legge 212 conseguenti ad attività legislativa (*articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 212*).

Tra l'altro questo Organo non comporterebbe spesa pubblica.

## 5. PROGETTI DI LEGGE IN CORSO

Con i Disegni di Legge rispettivamente presentati al Senato dai Senatori Butti e Saia e dall'On. Tagliatela alla Camera è stato come già detto, sottoposto al Parlamento non soltanto l'istituzione del "Consiglio Nazionale", ma proposte che mirano ad attribuire ai Garanti regionali maggiore autonomia, maggiore indipendenza e maggiori e più definiti poteri.

Con specifico riguardo ai poteri del Garante, i citati progetti di legge sarebbero tesi ad attribuire anche un valore diverso al concetto di "attivazione" della procedura di annullamento in via di autotutela degli atti dell'Amministrazione ritenuti illegittimi, nel senso di invitare l'ufficio del fisco a dar corso alla procedura di annullamento in autotutela. All'uopo si osserva che è necessario procedere all'annullamento degli atti illegittimi previa istruttoria, disponendo che l'ufficio finanziario provveda e che, in caso di dissenso motivato, trasmetta questo entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del Garante, in modo che quest'ultimo possa comunicare le proprie statuizioni all'ufficio predetto. Nella ipotesi in cui si tratti di vizi di merito amministrativo o di omessa o insufficiente motivazione l'Organo del Garante inviterà l'Ufficio medesimo a modificare o revocare totalmente o parzialmente l'atto di cui trattasi.

Tale disposizione, evidentemente, dovrebbe essere interpretata anche nel senso di costringere i funzionari a prendere comunque in esame la richiesta del contribuente, motivando su valide basi giuridiche l'eventuale mancato annullamento dell'atto.

Inaccettabile, però, appare la possibilità prospettata nei citati disegni di legge, della sospensione (comunque per un periodo massimo di 90 giorni) del termine per proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale nel caso di effettuata richiesta di tutela al Garante.

Una tale disposizione, infatti, farebbe diventare la richiesta di intervento del Garante del Contribuente un facile sistema dilatorio, utilizzato – cioè – solo al fine di rinviare il ricorso vero e proprio o per differire il pagamento e la definizione dell'atto dell'ufficio impositore, facendo comunque acquisire al contribuente un parere di un Organo di garanzia utilizzabile, solo se a lui favorevole, nel corso del successivo giudizio.



Una norma, quindi, che farebbe aumentare a dismisura le istanze al Garante, senza che queste siano effettivamente legittimate da situazioni di ingiustificata conflittualità con l'Amministrazione finanziaria.

Si auspica, comunque, che i cennati disegni di legge possano trovare in tempi brevi attuazione, senza che vengano prese in considerazione altre iniziative – palesemente parziali – che potrebbero invece affievolire i poteri del Garante (*vedasi, all'uopo, il disegno di legge n.1193 presentato successivamente pure al Senato dall'On. Benvenuto*).

#### 6. CONCRETA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE 212 E CONTRIBUTO DEL GARANTE, NONCHE' RELAZIONE SUI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI IN SICILIA

Si osserva, intanto, che l'anno appena trascorso è stato caratterizzato da momenti particolarmente significativi per l'ordinamento tributario italiano e, quindi, per i contribuenti.

C'è stato, intanto, il ritorno "al pubblico" della riscossione coattiva, con l'attuazione (dal 1 ottobre 2006) di quanto previsto dall'articolo 3 del D.L. 203/2005.

C'è stata poi l'emanazione di numerose disposizioni (il D.L. 223/2006, il D.L. 262/2006 e la legge finanziaria per il 2007) che, se da un lato hanno posto un freno all'evasione, dall'altro hanno certamente aumentato gli adempimenti dei contribuenti talvolta, peraltro, con effetto quasi immediato e quindi in violazione dei principi fondamentali dello Statuto dei Diritti dei Contribuenti.

Per quanto riguarda il nuovo sistema di riscossione coattiva, si ricorda che la Regione Sicilia, in considerazione dello Statuto Speciale che attribuisce alla stessa assoluta competenza nella materia di riscossione, ha recepito la normativa nazionale, promulgando la Legge regionale 22/12/2005 n.19, con la quale, all'articolo 2, è stata prevista la costituzione anche in Sicilia di una società pubblica per azioni, con la partecipazione maggioritaria della Regione, che dall' 1/10/2006 ha sostituito il Concessionario privato nella gestione del servizio di riscossione.

Tale società è stata costituita in data 6/4/2006 e si chiama "Riscossione Sicilia spa". Ha un capitale iniziale di 16 milioni di Euro, detenuto per

il 60% dalla Regione e per il 40% dall'Agenzia delle Entrate la cui presenza, prevista dall'articolo 29 bis del D.L. 203/2005, consentirà allo Stato la riscossione dei crediti di sua spettanza, nonché di attuare l'auspicato proposito di realizzare un avvicinamento delle fasi dell'accertamento e della riscossione con conseguenti positive refluenze sulla funzionalità dell'intero sistema e sulle entrate.

Dopo che è stata costituita la società, sono stati posti in essere gli altri adempimenti previsti dai commi 7 e 8 del D.L. 203/05 e più precisamente:

- . è stata effettuata la cessione da parte dei soci della Riscossione Sicilia Spa del 40% delle azioni da esse possedute, alla Banca Monte dei Paschi di Siena;
- . è stato effettuato l'acquisto, da parte della società Riscossione Sicilia Spa, del 60% delle azioni della società concessionaria Montepaschi Serit Sa, secondo i criteri generali individuati, in campo nazionale, in applicazione del comma 9 dell'articolo 3 del più volte citato D.L. 203.

Con i contratti sopra citati, le parti si sono altresì impegnate, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, a completare il processo di riforma, prevedendo, entro il 31/12/2010, il riacquisto delle azioni cedute alla Banca Monte dei Paschi di Siena da parte della Riscossione Sicilia Spa, che procederà anche all'acquisto delle azioni della ex società concessionaria ancora detenuta dai privati.

Dal 1<sup>o</sup> Ottobre 2006, pertanto, la Riscossione Sicilia Spa, con sede in Palermo, Via Orsini, 9, è divenuta operativa ed ha avviato il nuovo sistema nel quale la stessa società funge da "holding" nei confronti della partecipata ex Montepaschi Serit Spa, la quale ha assunto la denominazione di "Serit Sicilia Spa".

Entrambe le società stanno procedendo alla pianificazione ed alla programmazione della propria attività ed a redigere il piano industriale sulla base degli obiettivi normativamente previsti ed in linea anche con quanto si configura in ambito nazionale e con quanto richiesto da questo Garante del Contribuente con un'apposita nota inviata al Sig. Presidente della Regione in data 20 gennaio 2006.

Per quanto riguarda, invece, l'introduzione di numerose norme con le quali si istituiscono nuovi e più complessi adempimenti a carico dei contribuenti, questo Garante del Contribuente ritiene che, se da un lato è perfettamente legittima e giustificabile l'adozione di misure finalizzate a contenere l'evasione fiscale, dall'altro c'è sempre

l'esigenza di mantenere il rapporto di fiducia tra fisco e cittadini, senza il quale, come più volte ripetuto, qualunque azione di accertamento e di recupero dei tributi non può essere veramente efficace.

La "compliance" resta sempre il sistema di accertamento migliore.

Eppure, con il D.L. 223/200, con il D.L. 262/2006 e con la legge finanziaria, tra l'altro, a) è stato reso più stringente l'accertamento tramite gli studi di settore, facendo aumentare l'onere dei contribuenti per giustificare un reddito inferiore a quello presunto; b) è stato reso più vasto l'ambito delle così dette "società non operative", costringendo anche in questo caso molti contribuenti ad uscire con un costo notevole da tale particolare fascia "a rischio"; c) è stata prevista la possibilità dell'accertamento in materia di IVA nel caso di cessioni di immobili con un corrispettivo al di sotto del "valore normale"; d) è stata prevista la tracciabilità dei compensi dovuti ai professionisti d'importo superiore a 100 Euro, tranne provvisorie eccezioni; e) è stata quasi interamente generalizzata l'esenzione IVA, con la conseguente indetraibilità dell'imposta, per tutto il settore dell'edilizia, introducendo inoltre il sistema del "reverse charge" nei sub-appalti; f) è stato reintrodotta l'obbligo di presentazione degli "elenchi clienti e fornitori"; g) è stato introdotto l'obbligo del pagamento telematico con F24 per tutti i soggetti con partita IVA; h) è stata resa molto più penetrante l'indagine bancaria, specialmente dopo l'attivazione dell'"anagrafe dei conti"; i) sono stati aumentati i poteri degli agenti della riscossione; l) è stata prevista una sorta di autorizzazione preventiva per effettuare in F24 la compensazione d'importo superiore a 10.000 Euro; m) sono state sostanzialmente aumentate le aliquote delle imposte sul reddito.

Tutte queste disposizioni sono state citate a titolo meramente esemplificativo, ma molte di esse contengono violazioni dello Statuto dei Diritti del Contribuente, fatto quest'ultimo che certamente non giova ai fini del mantenimento del rapporto di fiducia tra Amministrazione Finanziaria.

C'è da dire, poi, che non dà segno concreto di miglioramento un altro grosso problema dell'Amministrazione Finanziaria.

Si parla del problema dei "rimborsi".

L'esistenza di due diversi trattamenti (quello riservato agli uffici impositori i cui crediti devono essere corrisposti, per legge, entro un termine perentorio, pena l'applicazione di interessi e pesanti sanzioni, e quello riservato ai cittadini, i cui crediti vanno pagati solo dopo

defatiganti procedure burocratiche e solo se esistono i fondi, pena soltanto l'applicazione di non remunerativi interessi), infatti, legittima pienamente la sfiducia dei contribuenti nei confronti della Pubblica amministrazione.

In Sicilia il problema ha le stesse caratteristiche del resto d'Italia.

Questo Garante, comunque, ha seguito e continua a seguire questo importante settore, di concerto con il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Comunque, in attesa che il problema abbia una soluzione in maniera definitiva, sarebbe veramente molto importante se si pervenisse ad una soluzione proposta da questo Garante, che, senza bisogno di ottenere l'avallo legislativo, potrebbe dare con immediatezza risposta a tutti i contribuenti creditori.

Attualmente, infatti, la prassi amministrativa vieta assolutamente il mutamento della scelta operata (rimborso o accredito), vincolando il contribuente a continuare l'attesa del pagamento delle somme chieste a rimborso, seppure nel frattempo lo stesso contribuente si venga a trovare debitore della stessa imposta.

Un nuovo orientamento amministrativo, però, potrebbe consentire l'utilizzo delle somme "in attesa di pagamento" da parte dell'Erario, permettendone la compensazione, quantomeno per la stessa imposta (credito IVA da utilizzare per pagare IVA a debito maturata dopo la dichiarazione con la quale è stato chiesto il rimborso).

C'è, peraltro, un precedente molto significativo che legittimerebbe tale procedura. Infatti, il Ministero delle Finanze, nonostante sia stato sempre molto rigoroso sull'argomento, ha autorizzato una volta il cambio della scelta con circolare 11 del 4 febbraio 1988.

Il principio della irrevocabilità della scelta del rimborso (per la verità mai sancito legislativamente), poi, è stato violato una volta anche dalla Direzione Regionale della Lombardia. Quest'ultima, infatti, ha ammesso la possibilità della revoca della richiesta del rimborso effettuata con la presentazione del mod. VR, evidentemente purchè il rimborso non fosse stato ancora eseguito.

E' veramente auspicabile, pertanto, in attesa della soluzione definitiva del problema rimborsi, che la possibilità della revoca, nel caso di ritardo oltre un termine accettabile, venga consentita, onde evitare il perdurare

di situazioni di palese illegittimità dell'Erario, debitore d'imposta, che danneggiano notevolmente la sua immagine nei cittadini.

La proposta, in tal senso, è stata rivolta da questo Garante con nota n.1968 del 14 Ottobre 2005, indirizzata al Dipartimento Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Direzione Centrale Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate.

## 7. I DATI DELL'ATTIVITA'

Circa l'attività svolta durante l'anno 2006, va evidenziato un particolare aumento degli interpelli presentati, rispetto all'anno precedente.

---

| <b>Interpelli ancora da definire al 31/12/05</b> | <b>Interpelli 2006</b> | <b>Totale</b> | <b>Interpelli definiti nel'anno 2006</b> | <b>Interpelli rimasti da definire al 31/12/2006</b> |
|--|------------------------|---------------|--|---|
| 138  | 365                    | 503           | 386                                      | 117   |

---

8) Richieste avanzate da questo Ufficio del Garante del Contribuente per la Sicilia al Dipartimento Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate.

Questo Garante del Contribuente per la Sicilia, nell'espletamento dei suoi compiti, ha avuto modo di accertare l'esistenza di problematiche per le quali ha ritenuto necessario richiedere

l'intervento degli Organi Centrali dell'Agenzia delle Entrate e del Dipartimento Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, sono state avanzate richieste riguardanti :

1) Presunta violazione dello Statuto dei diritti del Contribuenti a causa dell'esistenza di norme che permettono la modifica delle aliquote ICI "in corso d'anno" mentre l'articolo 3 della Legge 212/2000 vieta l'emanazione di disposizioni tributarie con effetto retroattivo.

2 – Proposta di alcune soluzioni amministrative volte ad agevolare il pagamento dei rimborsi.

3 –Proposta di revisione della circolare n. 150(E del 19/10/2005 riguardante la definizione dei carichi di ruolo pregressi ai sensi dell'articolo 12 della legge 27/12/2002 n.289.

4 – Parere in ordine all'applicabilità o meno del termine previsto dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 545/1992 (due anni dalla presentazione dell'istanza) nel caso di richiesta di rimborso IVA regolarmente indicata nella dichiarazione annuale ma per il quale è stato omessa la presentazione, al Concessionario della Riscossione, del modello VR.

5 - Parere in ordine alla possibilità di ammettere in deduzione oneri contributivi versati dagli eredi in sede di dichiarazione dei redditi da questi presentata per conto del genitore deceduto e contenente i compensi da lui maturati.

6 – Coinvolgimento del Ministero in ordine al mancato riconoscimento del Comune di Palermo della competenza del garante del Contribuente in materia di fiscalità locale.

## 8. CONCLUSIONI

Nel concludere questa relazione, non si ritiene superfluo precisare che in questi primi cinque anni di attività questo Garante, oltre ad esercitare operosamente i suoi compiti, nonostante gli intralci e le varie carenze

che hanno certamente reso difficoltosa l'attività, ha attenzionato tutte le possibili discrasie tra fisco e contribuente.

Si è operato, inoltre, per rendere sempre meno conflittuali i rapporti fra cittadini ed Amministrazione Finanziaria.

Molto in tal senso è stato fatto, fra cui principalmente l'aver instaurato un concreto colloquio anche con quasi tutti gli uffici tributari degli Enti Locali e, come dimostra il numero delle pratiche, l'aver acquisito la fiducia del contribuente.

Come precedentemente detto, però, c'è ancora tanto da fare.



E per quanto riguarda questo Organo, specialmente se saranno superate le cennate difficoltà legislative, si farà del tutto affinché il Garante acquisisca l'indiscutibile figura di cardine e di sostegno del sistema tributario italiano, specialmente se il Ministero dell'Economia e delle Finanze appoggerà l'iniziativa legislativa in Senato dei Senatori Butti e Saia" e quella alla Camera dei Deputati dell'On. Tagliatela.

Palermo, 2 Febbraio 2007

*La presente relazione è stata approvata dal Collegio nella seduta del 2/2/2007*

**I COMPONENTI**

Avv. Francesco PILLITTERI – Dott. Salvatore FORASTIERI



**IL PRESIDENTE**

Prof. Avv. Benedetto PELLINGRA  
Presidente Onorario del Consiglio di Stato

